ISTITUZIONE DI DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

# Art. 5

## Istituzione di una direzione di amministrazione interforze

E' istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

Versione in vigore dal 12 marzo 1981, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica |
| Estremi | Legge 20 febbraio 1981, n. 30 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-direzioni-di-amministrazione-dell-esercito-della/art-5-istituzione-di-una-direzione-di-amministrazione-interforze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it